

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2020)

### ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DEL 6-12-2019 n. 620

### PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEI GIORNI 11 GIUGNO E 12 AGOSTO 2019 HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMAZZA, IN PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

#### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2019** è stata pubblicata l'**Ordinanza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione civile del 6 dicembre 2019, n. 620** recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola*".  
(qui di seguito la "*Ordinanza*").

L'Ordinanza all'art. 4 dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi meteorologici che nei giorni dell' 11 giugno e 12 agosto 2019 hanno interessato il **territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile - **i soggetti titolari di mutui relativi ad edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, **con durata sino alla ricostruzione, all' agibilità o all' abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 6-05-2021 - termine prorogato con Delibera C.M. 11-12-20<sup>1</sup>)**, una sospensione delle rate dei medesimi finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 16 gennaio 2020**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
  - tempi di rimborso;
  - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene data l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- c) la sospensione fino al **6 maggio 2020**, senza oneri aggiuntivi per i Titolari, delle rate in scadenza entro la predetta data, qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano le indicazioni di cui al precedente punto b).

<sup>1</sup> La Delibera del Consiglio dei Ministri del 11-12-2020 (GU n. 322 del 30-12-20) dispone la proroga di 6 mesi dello stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 6 novembre 2020 dalla Delibera del C.M. 6 novembre 2019, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'hanno richiesta nei termini dettati dall' Ordinanza PCM 620/19.

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 6 maggio 2021** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata  
ovvero
- 2) della sola quota capitale

dei finanziamenti in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)**, gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al finanziamento;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

## 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: [chieflending@pec.iccreabanca.it](mailto:chieflending@pec.iccreabanca.it)** (riportare nell'oggetto della mail: **"Eventi meteorologici comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola - 2019"**), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

**La richiesta dovrà pervenire entro il 24 febbraio 2020 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.**